

**DISCIPLINA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE
DELL'AREA COMPARTO**

1. per l'attribuzione della quota in caso di part-time si utilizza la seguente proporzione:

$$\frac{\text{quota mese x ore effettuate in part-time}}{\text{orario settimanale contrattuale}}$$

2. assenze dal servizio che comportano riduzione della quota:

- a) aspettative non retribuite a qualsiasi titolo, nonché servizio militare, cooperazione paesi terzo mondo, ricongiunzione coniuge all'estero;
- b) assenze retribuite a vario titolo (nomina a presidente di seggio elettorale o scrutatore in occasione di consultazioni elettorali, cariche in Ordini e Collegi Professionali, commissioni concorsuali, commissione d'esame per il rilascio di diplomi sanitari, permessi a proprio carico);
- c) assenze per malattia, con esclusione delle malattie professionali e dell'infortunio sul lavoro;
- d) astensione facoltativa per maternità;
- e) assistenza figlio;
- f) permessi per carica pubblica, per motivi di studio, per funzioni di giudice, per funzioni di membro commissione tributaria;
- g) comando/aggiornamento professionale senza stipendio;
- h) sospensione cautelare dal servizio.

3. la quota di competenza viene liquidata nel mese successivo (es. lo spettante di gennaio viene liquidato in febbraio). La quota viene corrisposta per 12 mesi.

4. le assenze per malattia di cui alla lettera c) danno luogo alla riduzione della quota per la parte eccedente i 20 giorni nell'arco dell'anno.
Ai fini del predetto computo si cumulano sia le malattie che hanno durata limitata ad un giorno sia quelle di durata superiore.